

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0137390 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 13 marzo 2025, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri riservato, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 15° corso triennale (2025-2028);
- VISTA** la lettera n. 88/1-6 IS del 30 aprile 2025 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto di apportare modifiche all’Allegato F del sopracitato bando di concorso relativamente ai tempi della corsa;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

l’allegato F al Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0137390 del 13 marzo 2025, citato nelle premesse, recante “Prova di efficienza fisica”, è sostituito dal seguente allegato F.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e nell’area concorsi on-line dell’Arma dei Carabinieri.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

PROVA DI EFFICIENZA FISICA

ESERCIZI		UOMINI	DONNE	PUNTEGGIO ¹
corsa 1000 metri piani		tempo superiore a 4' e 20''	tempo superiore a 5' e 00''	inidoneo
		tempo compreso tra 4' e 20'' e 4' e 02''	tempo compreso tra 5' e 00'' e 4' e 41''	0 punti
		tempo compreso tra 4' e 01'' e 3' e 51''	tempo compreso tra 4' e 40'' e 4' e 31''	0,5 punti
		tempo uguale o inferiore a 3' e 50''	tempo uguale o inferiore a 4' e 30''	1 punto
piegamenti sulle braccia ²		piegamenti in numero inferiore a 25	piegamenti in numero inferiore a 20	inidoneo
		piegamenti in numero uguale o superiore a 25	piegamenti in numero uguale o superiore a 20	0 punti
salto in alto ³	obbligatorio	altezza inferiore a cm. 120	altezza inferiore a cm. 100	inidoneo
		altezza cm. 120	altezza cm. 100	0 punti
	facoltativo	altezza cm. 130	altezza cm. 110	0,5 punti
		altezza cm. 140	altezza cm. 120	1 punto

¹ sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;

² da eseguirsi nel tempo massimo di 1' e 30'' senza interruzioni;

³ la prova è obbligatoria solo per l'altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa l'attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1'.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai candidati gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il superamento di tutti gli esercizi darà luogo all'attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.

Il candidato che, prima dell'inizio degli esercizi, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:

- al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 6, comma 4;
- a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), prima dello svolgimento degli esercizi con apposito verbale.